

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 13 dicembre 2007.

Istituzione nel servizio sanitario regionale del sistema di educazione continua in medicina.**L'ASSESSORE PER LA SANITA'**

Visto lo Statuto della Regione;

Tenuto conto delle competenze attribuite alla regioni in materia di sanità, formazione e ricerca a seguito dell'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di revisione del titolo V della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexties del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che dettano norme per la formazione nel servizio sanitario nazionale ed, in particolare, il terzo comma dell'articolo 16-ter che dispone che "Le regioni, prevedendo apposite forme di partecipazione degli ordini e dei colleghi professionali, provvedono alla programmazione e all'organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono all'individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche la fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua;

Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Riordino del sistema di formazione continua in medicina" approvato nella seduta del 10 agosto 2007 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che tale accordo prevede che il sistema di educazione continua in medicina (ECM) si articoli nei livelli nazionale e regionale; che tali livelli operano in maniera integrata e solidale; che occorre superare la logica dell'accreditamento dei singoli eventi formativi, criterio principale del sistema sperimentale attuale, in favore dell'accreditamento dei provider, i quali potranno richiedere tale riconoscimento alla Regione nel cui territorio intendono operare o allo Stato se intendono erogare formazione continua nell'ambito territoriale di due o più regioni o province autonome; che le modalità per la programmazione e la realizzazione delle attività di accreditamento e per la verifica dei provider e della funzione di governo della formazione da parte delle aziende sanitarie sono definite dalle singole regioni, sulla base di indirizzi condivisi a livello della Commissione nazionale per la formazione continua; che il vigente programma sperimentale ECM avviato con l'Accordo Stato-regioni del 20 dicembre 2001 è prorogato fino al riordino degli organi istituzionali del sistema di formazione continua e comunque non oltre il 31 dicembre 2007; Considerato, altresì, che diverse regioni hanno istituito un sistema ECM per il proprio SSR e che tali sistemi operano, in qualche caso anche da alcuni anni, in modo coerente con il livello ECM nazionale;

Ritenuto di dovere istituire nel SSR della Sicilia il livello regionale del sistema di educazione continua in medicina tenendo conto dei contenuti del precitato accordo approvato nella seduta del 10 agosto 2007 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto, in particolare, di dovere istituire nel SSR un'anagrafe formativa, che sarà interconnessa con quella nazionale, allo scopo di registrare gli eventi organizzati ed i crediti ECM degli operatori sanitari attribuiti nella Regione siciliana;

Visti i propri decreti n. 2104 dell'8 novembre 2002 e n. 4 del 23 gennaio 2003, con i quali era stata istituita una Commissione regionale per l'educazione continua in medicina;

Ritenuto opportuno definire l'architettura del sistema ECM del SSR indicandone componenti, compiti e rapporti al suo interno ed in tale quadro di rideterminare compiti e composizione della Commissione regionale per l'ECM;

Visto l'art. 20 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, istituisce il CEFPAS con il compito di provvedere alla formazione permanente ed all'aggiornamento professionale degli operatori socio-sanitari, per cui appare opportuno avvalersene per le attività di segreteria operativa;

Decreta:

Art. 1

E' istituito nel SSR della Sicilia il livello regionale del sistema di educazione continua in medicina con il compito di promuovere lo sviluppo professionale degli operatori sanitari.

Art. 2

Il sistema si avvale di:

- a) una commissione regionale per la formazione continua;
- b) un comitato di indirizzo;
- c) una segreteria operativa per la gestione del sistema ECM.

Art. 3

La commissione regionale per la formazione continua ha funzioni di consulenza e supporto tecnico all'Assessorato della sanità su:

- architettura del sistema regionale ECM e sue modifiche;
- individuazione degli obiettivi formativi regionali;
- requisiti dei provider.

Fanno parte della commissione esperti in materia di formazione continua in campo sanitario, esponenti delle professioni sanitarie e componenti di diritto.

Le sedute del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le determinazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

Art. 4

In fase di prima applicazione la commissione regionale per la formazione continua ha la seguente composizione:

- il dirigente generale del dipartimento Osservatorio epidemiologico, presidente;
- il dirigente generale del dipartimento ASO o un suo delegato;
- il dirigente generale del dipartimento ISI o un suo delegato;
- il dirigente generale del dipartimento IRS o un suo delegato;
- il dirigente generale del dipartimento IRV o un suo delegato;
- il dirigente generale del CEFPAS o un suo delegato;
- il preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo o un suo delegato;
- il preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania o un suo delegato;
- il preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina o un suo delegato;
- il presidente regionale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri o un suo delegato;
- il presidente regionale della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti o un suo delegato;
- il presidente regionale della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari o un suo delegato;
- il presidente regionale della Federazione nazionale degli ordini dei chimici o un suo delegato;
- il presidente regionale della Federazione nazionale degli ordini dei psicologi o un suo delegato;
- il presidente regionale della Federazione nazionale degli ordini dei biologi o un suo delegato;
- il presidente regionale della Federazione nazionale dei collegi IPASVI o un suo delegato;
- il presidente regionale della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche o un suo delegato;
- il presidente regionale della Federazione nazionale dei collegi dei tecnici di radiologia medica o un suo delegato;
- prof. Riccardo Vigneri, docente di endocrinologia dell'Università di Catania;
- dott. Luigi Galvano, medico di medicina generale;
- dott. Giuseppe Montalbano, medico pediatra;
- Rosario Fiolo, esperto delle professioni dell'area della riabilitazione;
- Teresa Calandra, esperto delle professioni dell'area tecnico-sanitaria;
- Angelo Foresta, esperto delle professioni dell'area della prevenzione;
- il referente regionale del tavolo tecnico ECM presso la Commissione nazionale salute.

Alle sedute partecipano i componenti del comitato di indirizzo e coordinamento per l'ECM di cui al successivo art. 5.

Le funzioni di segreteria saranno svolte dal servizio 3 formazione dell'Assessorato regionale della sanità.

La commissione dura in carica 3 anni dalla data del presente decreto.

Nessun compenso è dovuto ai componenti. Al rimborso spese per la partecipazione alle sedute provvedono le amministrazioni di provenienza.

Art. 5

Il comitato di indirizzo e coordinamento per l'ECM:

- elabora gli indirizzi per il programma ECM;
- propone i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei provider e degli eventi;
- individua le caratteristiche dell'anagrafe regionale dei crediti formativi;
- cura le relazioni con il Ministero della salute, con le altre regioni e con l'Osservatorio nazionale per l'ECM;
- elabora una relazione annuale sull'andamento del sistema regionale ECM.

Sono componenti del comitato di indirizzo e coordinamento per l'ECM:

- il dirigente generale del dipartimento Osservatorio epidemiologico, che lo presiede;
- il direttore della formazione del CEFPAS;
- il dirigente del servizio 3 formazione ed educazione alla salute del DOE.

Art. 6

La segreteria operativa per la gestione del sistema ECM è affidata al CEFPAS che a tal fine costituirà una struttura con sede in Palermo.

La segreteria opera in maniera integrata con il dipartimento Osservatorio epidemiologico e cura, in particolare:

- l'istruttoria per l'accreditamento dei provider e le relative verifiche anche mediante sopralluoghi;
- l'esame e la registrazione dei piani formativi dei provider e degli eventi programmati ed effettuati;
- la creazione e la gestione dell'anagrafe regionale formativa, che sarà interconnessa con quella nazionale, allo scopo di registrare gli eventi organizzati ed i crediti ECM degli operatori sanitari attribuiti nella Regione siciliana;
- la produzione di elementi di valutazione quali-quantitativa sull'andamento del sistema.

Il presente decreto verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 13 dicembre 2007.

LAGALLA

VDA Net
Tutti i Diritti Riservati